



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE *PER IL SERVIZIO DI CIVICO ACQUEDOTTO*

Modificato con delibera CC n. 8 del 22/4/1993;
Modificato con delibera CC n. 10 del 29/4/1998;
Modificato con delibera CC n. 5 del 5/3/2003;
Modificato con delibera CC n. 10 del 5/5/2005;
Modificato con delibera CC n. 29 del 28/11/2013;
Modificato con delibera CC n. 53 del 16/12/2015.

ARTICOLO 1
Assunzione diretta del servizio.

1. Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15-10.1925 n° 2578, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 11.3.1904 N°108.
2. Il Comune si riserva la facoltà di appaltare la gestione del Civico Acquedotto.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di appaltare il solo servizio di manutenzione del Civico Acquedotto.

ARTICOLO 2
Vigilanza igienica.

1. La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'Unità Sanitaria Locale, la quale, disporrà anche per i controlli periodici sulla potabilità dell'acqua erogata dal Civico Acquedotto mediante analisi chimico-fisiche batteriologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o da altri Laboratori legalmente autorizzati.

ARTICOLO 3
Direzione e sorveglianza tecnica.

1. All'Ufficio Tecnico Comunale è affidata la Direzione del Civico Acquedotto e quindi tutta la materia che si riferisce all'esercizio e manutenzione dello stesso, da condurre secondo le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. A tal uopo l'Ufficio Tecnico:
 - a) Sovrintende all'acquedotto comunale;
 - b) Dirige l'intero personale, assegnando ad esso le priorità degli interventi;
 - c) Informa di volta in volta il Sindaco di tutto ciò che può avere importanza nell'Acquedotto Comunale, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni per la conservazione e l'incremento dell'Acquedotto;
 - d) Controlla o sovrintende al magazzino del materiale sia entrata che in uscita;
 - e) Provvede a tutti gli incarichi speciali che gli vengono affidati dal Sindaco.

ARTICOLO 4
Manutenzione degli impianti.

1. Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate in appalto a ditte specializzate.
2. Il personale appositamente incaricato alla manutenzione degli impianti dovrà informare l'Ufficio Tecnico Comunale di qualunque fatto inerente l'Acquedotto Comunale per i conseguenti provvedimenti.

ARTICOLO 5
Servizi Amministrativi e contabili.

1. Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'Ufficio di Segreteria e ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza dell'andamento economico della gestione del servizio.

ARTICOLO 6
Attribuzione e posizione giuridica degli addetti al servizio.

1. Le attribuzioni, i diritti ed i doveri, degli addetti al servizio dell'Acquedotto Comunale sono disciplinati nel Regolamento del Personale.

TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

ARTICOLO 7
Fontanelle pubbliche.

1. La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune nei punti opportuni prescelti dalla Giunta Municipale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità di acqua disponibile ed al numero di utenze private esistenti in ciascuna zona.

ARTICOLO 8

Limiti di erogazione dell'acqua.

1. Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua.

ARTICOLO 9

Uso delle fontanelle.

1. A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:
 - a) Attingere l'acqua con uno o più recipienti di capacità superiore ai 30 litri;
 - b) Attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, ecc..., o per riempire botti o altri grossi recipienti;
 - c) Attingere, deviare o derivare, l'acqua per usi non domestici, come innaffiare orti, giardini, ecc..., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc...
2. Le fontanelle dovranno essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l'acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne usufruisce, peraltro è obbligato a:
 - a) Porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero o la bocca di uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente.
 - b) Non toccare con le mani la bocca di uscita dell'acqua ed a non bervi direttamente.
3. I contravventori, come coloro che danneggiassero le fontanelle pubbliche o ne impedissero il regolare funzionamento, saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Utenze particolari.

1. Sono considerate utenze particolari:
 - a) Attrezzature sportive, autolavaggi, piscine private e pubbliche, attività agricole ed altri macchinari e/o impianti a largo consumo d'acqua.
2. La fornitura d'acqua potabile alle sopraccitate utenze verrà effettuata con le stesse modalità tecnico-amministrative previste per la fornitura di acqua ad uso non domestico, l'utente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni generali sottoelencate ed alle disposizioni che potranno essere emanate successivamente dall'amministrazione comunale:
 - a) **PISCINE PRIVATE E PUBBLICHE – VASCHE USO IRRIGUO SUPERIORE A MC.30.**
Dovranno avere un loro proprio contatore e mai potranno essere dipendenze dei contatori per uso domestico e non domestico. In condizioni normali di erogazione si dovrà procedere al riempimento entro e non oltre il 31 maggio. Cautelativamente ed a discrezione dell'amministrazione comunale si potrà procedere alla piombatura del contatore e/o alla sua lettura;
 - b) **MACCHINARI ED IMPIANTI A LARGO CONSUMO DI ACQUA.**
Non si potrà procedere all'installazione ed alla manutenzione dei summenzionati impianti senza che sia stata predisposta una riserva pari al fabbisogno settimanale.
 - c) **ATTIVITA' AGRICOLE.**
E' vietato l'uso dell'acqua nelle ore della giornata di massimo consumo per uso domestico e dovrà essere sospeso l'uso in caso di perdurante siccità.
Pur tuttavia non si potrà procedere all'installazione senza il preventivo consenso e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, compatibile con le esigenze del servizio di distribuzione.
La violazione delle summenzionate disposizioni comporta la risoluzione immediata del contratto di concessione a danno e spese dell'utente al quale verrà comminata una contravvenzione stabilita dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 11

Bocche da incendio stradali.

- 1) Per il servizio antincendio, l'amministrazione comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradale nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1941 n.1570 e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961 n.469 sull'ordinamento dei servizi antincendio.

ARTICOLO 12

Interruzione del servizio in caso di incendio.

- 1) Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, prelevata tramite le bocche da incendio stradale, l'amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua chiudendo le prese agli utenti privati e/o anche le fontanelle pubbliche.

TITOLO TERZO

CONCESSIONE DI ACQUA AI PRIVATI.

CAPO I

Norme amministrative di carattere generale.

ARTICOLO 13

Uso dell'acqua.

- 1) L'acqua potabile viene concessa per usi non domestici e per usi non domestici e per uso agricolo.
- 2) Non è da considerarsi "USO AGRICOLO" il consumo che l'utente effettua per i giardini privati di superficie inferiore ai 300 metri quadrati.
- 3) Per gli usi diversi dall'uso domestico dovranno essere installati dei contatori separati ad uso non domestico.
- 4) Il quantitativo minimo contrattualmente impegnato per uso domestico è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi della deliberazione del C.I.P.E. n.52/2001 mentre per gli usi agricoli è determinato in mc.50 semestrali.

Per le utenze non domestiche:

- A) **ATTIVITA' COMMERCIALI** (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ecc.) il fisso può variare da un minimo di 40 mc. semestrali ad un massimo di 250 mc. semestrali in ordine crescente di 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato sarà di 40 mc. semestrali.
 - B) **ATTIVITA' COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE SUESPOSTE** (NEGOZI, ATTIVITA' ARTIGIANALI, ATTIVITA' ALL'INGROSSO, ecc.) il fisso può variare da un minimo di 40 mc. semestrali ad un massimo di 150 mc. semestrali in ordine crescente di 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato sarà di 40 mc. semestrali.
 - C) **STRUTTURE RICETTIVE** (ALBERGHI, HOTEL, PENSIONI, AFFITTACEMERE, ecc) il fisso può variare da un minimo di 40 mc. semestrali ad un massimo di 300 mc. semestrali in ordine crescente di 10 in 10. Resta inteso che in caso di mancato impegno da parte dell'utente il fisso impegnato non potrà essere variato se non sarà trascorso un anno dalla stipula del contratto.
 - D) **CANTIERI EDILI** il fisso impegnato è di mc. 25 semestrali. Il fisso impegnato non può essere variato se non sarà trascorso un anno dalla stipula del contratto.
5. Nell'eventualità si verificassero i casi previsti dagli articoli 8 e 12 nel presente Regolamento, o in particolari casi di siccità, l'utente dovrà immediatamente sospendere ogni innaffiamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge.
 6. In caso di perdurare di periodi di siccità è prevista altresì la piombatura dell'utenza. L'amministrazione comunale potrà in ogni caso, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, non permettere l'uso d'acqua potabile per il mantenimento di fondi agricoli nel caso in cui gli stessi fossero ubicati in particolari posizioni per i quali fosse indispensabile il mantenimento in rete di pressioni costanti atte a garantire il regolare servizio di distribuzione nella zona. In questi casi, se possibile, sarà studiato da parte degli utenti e portato all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, un apposito sistema di prelievo.
 7. In casi particolari (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli) l'amministrazione comunale potrà concedere l'installazione di prese temporanee da un minimo di giorni uno ad un massimo di anni tre sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari dettate dall'ufficio tecnico comunale.
 8. Per le concessioni di durata inferiore a mesi uno, potranno essere convenute, di volta in volta, condizioni particolari, anche con il pagamento del canone forfettario, stabilito dall'amministrazione comunale in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.
 9. Alla domanda di concessione dell'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.

Articolo 14
Rete di distribuzione.

- 1) L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'ente può disporre. La costruzione della presa è a carico dell'utente.
- 2) L'acqua potrà essere concessa anche se l'utenza che non fronteggia la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento della presa della condotta principale.
- 3) Il percorso ed il diametro sia della presa, sia delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'ente per la parte fino al contatore.
- 4) In ogni caso se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo articolo 22 del presente regolamento.

Articolo 15
Diramazioni dell'acquedotto.

- 1) Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto comunale vengono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora esse vengano collocate o estese nella proprietà e nelle strade private, su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:
 - a) Costruire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto ed i relativi accessori, da collocare alla profondità necessaria;
 - b) lasciare gratuitamente a disposizione del comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico sanitarie, un'area di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'ufficio sanitario;
 - c) Riservare al comune i diritti di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, preavvisando gli utenti;
 - d) Concedere al comune di fare accedere e passare sulla superficie in qualsiasi momento, a piedi e/o con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
 - e) Rendersi responsabili verso il comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Articolo 16
Limiti del servizio.

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente. L'ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.
2. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura dei macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.
3. Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti, dando la priorità alla continuità del servizio di utenza domestica.
4. Nel caso di inosservanza di tali provvedimenti dell'ente al contravventore verrà comminata una sanzione stabilita dall'amministrazione comunale.
5. Le contravvenzioni a carico del privato saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Articolo 17
Sistema di somministrazione.

1. L'acqua viene somministrata all'utente e pagata secondo la tariffa stabilita.

Articolo 18
Apparecchi di misura.

1. La marca e il tipo di misuratore sono prescelti a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.

Il contatore deve essere piombato con il sigillo comunale.

Articolo 19
Nolo contatori.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i contatori installati sono di proprietà del comune il quale applicherà il nolo previsto dall'articolo 19 del presente regolamento, secondo le tariffe C.I.P. del Provvedimento n.45/1974 del 4 ottobre 1974.

Articolo 20
Domanda di concessione

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunali, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo.
2. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale, il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso a cui l'acqua deve servire.
3. La richiesta di concessione dei condomini deve essere sottoscritta dall'amministratore ed, in mancanza, da tutti i condomini.
4. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P – C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione, stabiliti dall'amministrazione comunale.
5. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'ente e conseguentemente tutti gli oneri, presenti e futuri a carico del richiedente stesso.

Articolo 21
Concessionario

1. La concessione dell'acqua all'ubicazione richiesta è fatta direttamente al richiedente, sia esso proprietario o inquilino locativo. In detta ultima ipotesi, il proprietario dovrà rilasciare formale consenso sottoscrivendo la concessione, rispondendo in proprio per i canoni ed ogni altra spesa inerente l'utenza, che eventualmente rimanessero insoluti da parte dell'inquilino. In ogni caso non si procederà ad una nuova voltura del contratto se, per quella stessa utenza, non siano stati pagati i canoni arretrati.

Articolo 22
Attraversamento terreni di proprietà di terzi.

1. Qualora per concedere l'acqua all'utente le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità indicate dall'articolo 15.

Articolo 23
Riserva di accettazione del domande e revoca delle concessioni.

1. L'accettazione delle domande di concessione è subordinata compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'articolo 16, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o scarico delle acque usate nello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme del regolamento di igiene.
2. L'amministrazione comunale si riserva, anche, la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora a circostanze eccezionali o ragioni tecniche o di igiene lo richiedessero.

Articolo 24
Spese di allacciamento.

1. Per allacciamento si intende il collegamento alla condotta principale o ad una derivazione escluso la presa (per la presa vedi artt.35/36)

2. Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese eventualmente sostenute dall'ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art.14.

Articolo 25

Disegni nuove utenze

1. Nel caso di nuove utenze, a seguito di nuove costruzioni o ristrutturazioni di costruzioni esistenti (uso cantiere), all'atto della presentazione del progetto per il rilascio della concessione edilizia, dovranno essere allegati anche i disegni e le planimetrie riguardanti il percorso dei tubi dell'acqua dal limite della proprietà privata allo stabile, l'ubicazione del o dei contatori e, nel caso l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno, dell'autoclave.

Articolo 26

Diritto fisso all'allaccio.

1. Per ogni concessione di acqua (sia a seguito di nuova utenza – contratto che di volturazione) è dovuto al Comune un diritto fisso di allaccio alla rete di distribuzione, determinato dalle tariffe vigenti al momento della richiesta, stabilite dall'amministrazione comunale, che l'utente verserà a fondo perduto secondo le modalità indicate.
2. In caso di volturazione di concessione tra genitore e figlio o tra coniugi, deve essere stipulato un regolare contratto e lo stesso sarà esentato dal versamento del diritto fisso di allaccio.
3. L'utente che richiede la riattivazione di una concessione di erogazione di acqua già rilasciata a suo nome e successivamente cessata, deve pagare il diritto previsto dal comma 1, nonché le spese di allacciamento previsto dall'art.25, se dovute.

Articolo 27

Anticipo sulla fornitura.

1. E' facoltà dell'ente deliberare la corresponsione di anticipi sul consumo complessivo annuale, rapportati al consumo dell'anno precedente. Tale somma verrà poi conguagliata a fine esercizio.
2. Tale norma sarà applicata solamente in casi particolari, per motivi tecnici o amministrativi.

Articolo 28

Uso determinato dell'acqua.

1. L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per cui è stata concessa pena la revoca della concessione.

Articolo 29

Divieto di estensione delle concessioni e di sub-concessioni.

1. L'acqua fornita ad una unità immobiliare dovrà servire ad uso esclusivo della medesima.
 1. Al concessionario è fatto divieto di estendere il servizio ad altri immobili od unità immobiliari anche se di sua proprietà o terreni agricoli.
 2. E' altresì vietato al concessionario ogni forma di sub - concessione dell'acqua anche a titolo gratuito a favore di terzi pena la revoca della concessione .

Articolo 30

Durata delle concessioni.

1. L'utenza ha inizio, all'atto in cui viene effettuato l'allaccio e la messa in opera del contatore.
2. Tutte le concessioni, eccezione fatta per quelle temporanee, scadono il 31 DICEMBRE e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi all' avente diritto, da una delle due parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., o per notifica, prima della scadenza.
3. L'efficacia della disdetta decorre dal giorno successivo alla comunicazione.
4. La disdetta, nei termini di cui sopra, può essere altresì comunicata agli uffici comunali addetti all'acquedotto, previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo.

SUBENTRO IMMEDIATO: il subentro immediato di altro utente potrà essere attuato solamente con la presenza del cessante e del subentrante al momento della cessazione e della stipula del nuovo contratto.

SUBENTRO NORMALE: nel caso i due utenti non fossero presenti contemporaneamente verrà attuata la pratica di piombatura e rilevamento lettura alla cessazione e spiombatura alla stipula del nuovo contratto.

DECESSO DELL'INTESTATARIO: l'ufficio comunale competente dovrà comunicare agli eredi di provvedere alla volturazione del contratto nel caso di decesso dell'intestatario.

CESSAZIONE, VOLTURAZIONE O DISDETTA: in questo caso si provvederà a rilevare la lettura e ad emettere la relativa fattura a saldo di quanto dovuto. La comunicazione dovrà contenere oltre alle motivazioni della disdetta, le seguenti notizie relative all'utenza:

- a) caratteristiche dell'utenza;
- b) generalità dell'utente;
- c) ubicazione;
- d) generalità del proprietario, se diverso dall'utente o del nuovo avente titolo, indicandone la natura, ciò non esime il nuovo avente titolo dalla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.
5. A corredo dovrà essere prodotta l'ultima bolletta (o copia) quietanziata ed indicata la lettura del contatore effettuata il giorno della disdetta.

ARTICOLO 31.

VOLTURA DELLE CONCESSIONI.

1. Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile oggetto dell'utenza sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario o locatario.
2. Il concessionario, i suoi eredi od altri aventi titolo saranno responsabili della concessione sino alla sua naturale scadenza, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma a proprio nome la concessione.
3. In caso di trasferimento di proprietà di unità immobiliare, il cedente titolare dell'utenza ha l'obbligo di darne immediata comunicazione formale agli uffici comunali addetti all'acquedotto, che invieranno un proprio incaricato a leggere il contatore per poter emettere la fattura di saldo, mentre il subentrante dovrà richiedere la volturazione a proprio nome.
4. Nel caso di disdetta comunicata dall'utente-locatario, questi dovrà altresì darne comunicazione al proprietario, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.
5. Trascorsi 60 giorni dalla data di protocollo dell'avviso di cui al 3^o comma del presente articolo, il Comune, qualora non venga stipulato un nuovo contratto con il subentrante, provvederà d'ufficio alla cessazione ed allo smantellamento dell'impianto.
6. Fermo restando quanto precede, analogo comportamento sarà tenuto per le volturazioni che comunque si verifichino.

ARTICOLO 32.

Irregolarità del trapasso

1. La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà diritto al comune di sospendere la fornitura dell'acqua previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni, ed oneri a carico della parte inadempiente.

ARTICOLO 33.

SPESE E TASSE

1. Per ogni concessione di acqua anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto.
2. Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc....) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

CAPO II

NORME TECNICHE DI PRESA

ARTICOLO 34

Definizione di presa.

1. Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "PRESA".

ARTICOLO 35
Esecuzione delle prese.

1. La presa sarà eseguita dal richiedente la concessione d'acqua, a propria cura e spesa.
2. Le caratteristiche e la scelta dei tubi dei pezzi speciali ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione spettano esclusivamente all'ente, che la farà eseguire direttamente al richiedente la concessione di acqua.

ARTICOLO 36
Collocazione delle tubazioni di presa.

1. Il rubinetto di arresto o la saracinesca ed il contatore dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile, gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

ARTICOLO 37
Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua.

1. La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm.80 sotto il piano viabile.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dall'ufficio tecnico comunale e secondo le modalità che seguono.
3. L'eventuale attraversamento delle sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.
4. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal codice della strada e dal Regolamento di Esecuzione relativo, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.
5. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'amministrazione comunale.
6. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 38
Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti.

Lo scavo:

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'ente cui è pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm.50 e la larghezza di cm.40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm.80 onde dare la possibilità all'idraulico comunale di effettuare l'allacciamento.

La fossa:

- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm.10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm.10;

il reinterro per scavi su strada:

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale;

il pozzetto per la presa:

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm.80 – larghezza cm.80 – lunghezza cm.80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;

- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Il pozzetto o nicchia per il contatore:

- sarà posizionato di norma all'esterno della proprietà privata;
- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm.80 onde poter effettuare le letture – larghezza cm.80 lunghezza cm.80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- se il pozzetto posto all'interno della proprietà privata dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a due battenti;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

ARTICOLO 39

Proprietà della presa.

1. Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito, anche se da lui realizzata.
2. la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente il quale dovrà curarne la manutenzione.

ARTICOLO 40

Prescrizioni per le prese di derivazione.

1. Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.
2. Per i condomini di nuova realizzazione, si osserveranno, per la fornitura di acqua potabile, le seguenti prescrizioni:
 - la lettura verrà fatta sul contatore, di cui ogni focolaio domestico od unità immobiliare, dovrà essere dotato. Per i condomini esistenti, la lettura verrà fatta invece sul contatore generale e verrà riportata tra le varie unità immobiliari facenti parte del condominio.
 - Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc.... dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.
 - Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi natura alla presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

ARTICOLO 41

Modifica delle prese.

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.
2. L'amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti.
3. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 42

Recupero della presa.

1. Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'amministrazione comunale, a richiesta dell'utente o del proprietario può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.
2. Qualora non ne venga fatta richiesta è, tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.
3. In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 43

Manomissione della presa.

1. E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni, ecc..., alle tubazioni e/o agli accessori formanti la presa di diramazione.

ARTICOLO 44
Responsabilità della presa.

1. L'utente è considerato come comandatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuto a terzi, furto, rottura dovuta al gelo, ecc..., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza stessa si riferisce.
2. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al comune per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.
3. Le spese sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 45
Rottura contatore.

1. In caso che gelate, od altre cause non imputabili al Comune, causino la rottura del contatore il Comune provvederà alla sostituzione del contatore rotto addebitandone la spesa all'utente.
2. In caso l'utente non avvisi tempestivamente il Comune, sarà punito a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 46
Esecuzione dell'allaccio.

1. Tutte le opere idrauliche necessarie per l'allaccio della nuova presa alla condotta principale saranno eseguite dal Comune a spese degli utenti interessati, con le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
2. Tali tariffe si distinguono:
 - a) tariffa oraria della manodopera;
 - b) tariffa dei pezzi speciali così strutturate:
 - tariffa oraria della manodopera: costo orario dell'incaricato dell'acquedotto; la tariffa viene determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe;
 - tariffe dei pezzi speciali: saranno applicate in base al costo di acquisto del Comune, oltre IVA.
3. Tutte le opere civili saranno eseguite dal concessionario con le modalità stabilite dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

ARTICOLO 47
Rubinetti di presa e di intercettazione.

1. A insindacabile giudizio dell'amministrazione potrà essere richiesto che:
 - a) sulla presa, all'origine di ogni diramazione, venga installato un rubinetto di presa accessibile mediante pozzetto in calcestruzzo con chiusino in ghisa di misura stabilita dall'ufficio tecnico comunale;
 - b) all'estremità della diramazione, al limite della proprietà privata, venga installata una valvola di intercettazione.

ARTICOLO 48
Collocazione del contatore.

1. Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo che dall'eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutti quei danni che le forti escursioni termiche possono produrre e da altre possibili cause.
2. Il contatore dovrà avere a monte e a valle due valvole di intercettazione che, in caso di necessità, possono essere manovrate dall'utente.
3. Nel caso di nuove utenze per una singola o più unità abitative, o nel caso di ristrutturazioni di stabili dove non esista utenza, è fatto obbligo di ubicare il o i contatori in apposita nicchia al limite della proprietà privata o dello stabile; tale nicchia dovrà essere munita di sportello metallico con serratura dalla quale il Comune dovrà avere copia della chiave.
4. L'utente dovrà comunque sempre garantire agli incaricati del comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

ARTICOLO 49
Spostamento di contatori.

1. Quando il comune ritiene che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla lettura od alla sua

conveniente conservazione, può disporre lo spostamento.

2. Nel caso di ristrutturazioni di stabili dove esisteva già l'utenza il comune può disporre l'eventuale spostamento per adeguarsi a quanto scritto nel precedente articolo 48.

ARTICOLO 50

Spostamento della presa.

1. Il diametro delle prese e dei contatori, sarà stabilito dal Comune a suo esclusivo giudizio, in base alle caratteristiche tecniche e di destinazione dell'immobile.
2. Normalmente per le utenze ad uso domestico il diametro della presa e del contatore è di 1/2 pollice.
3. Normalmente per le utenze ad uso non domestico il diametro della presa e del contatore è di 1/2 pollice.
4. Per le utenze non domestiche nel caso particolare che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risulti insufficiente, l'utente dovrà provvedere come prescritto nel precedente articolo 11 lettera b).
5. L'utente potrà inoltre richiedere l'allacciamento di diametro superiore dietro parere dell'U.T.C. accollandosi le relative spese.

ARTICOLO 51

Modifiche alle opere di presa a seguito sostituzione condotta principale.

1. È comunque facoltà del comune di apportare in ogni momento modifiche alle opere dando di ciò preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.
2. Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi.

ARTICOLO 52

Sostituzione di tronchi di tubazione

1. Nel caso il comune dovesse provvedere al rifacimento di tronchi di tubazione a causa del deterioramento di parti della stessa, trovandosi nella necessità di dover spostare eventuali prese degli utenti sui nuovi tronchi, le spese di tali operazioni saranno:
 - a) a carico del comune i lavori idraulici e civili per la parte su strada;
 - b) a carico dell'utente i lavori civili sulla parte privata.

ARTICOLO 53

Sostituzione tubazione delle prese.

1. Nel caso che si dovesse provvedere al rifacimento di tronchi, di tubazioni delle prese dalla condotta principale al contatore, a causa del deterioramento di parti della stessa, le spese per tali operazioni saranno:
 - a) a carico del comune la fornitura della tubazione e l'esecuzione dei lavori idraulici;
 - b) a carico dell'utente dei pezzi speciali i lavori civili da eseguire con le modalità di cui agli articoli 35/36/37/38 del presente regolamento.

ARTICOLO 54

Impianti interni

1. Gli utenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alle opere di diramazione interna.
2. Le condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro e/o al numero dei rubinetti o loro equivalenti.
3. A tal uso, gli utenti dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che il comune riterrà necessario che siano osservate, nell'interesse del servizio pubblico e privato di igiene.

ARTICOLO 55

Qualità del materiale degli impianti interni.

1. Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, l'utente può adoperare il tipo e la qualità di materiale a suo gradimento purché, tale materiale, sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua.
2. Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoio di distribuzione questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibili per controlli e pulizia.

3. Detti serbatoi dovranno essere inoltre muniti di coperchi e di uno scarico del troppo pieno non collegato direttamente a latrine od a pozzi neri od a collettori fognari.

ARTICOLO 56

Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni.

1. Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:
 - a) non vi dovranno essere collegamenti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture di acqua potabile e/o non, o con collettori fognari o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti ecc..
 - b) tutti i rubinetti devono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozzi, ecc.. in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
 - c) i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc. devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l'acqua pervenga per libero deflusso da bocche sollevate almeno 5 centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;
 - d) per chiudere il deflusso dell'acqua non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica od altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi d'ariete nelle tubazioni;
 - e) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta dalle condutture dell'acqua potabile.
2. L'utente dovrà provvedere convenientemente a sue spese per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.
3. Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra ed a ogni altra eventuale disposizione imposta dal comune provocherà la sospensione del servizio.

ARTICOLO 57

Modifiche agli impianti interni.

1. L'utente non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza prima aver avvertito per iscritto, indicando la natura e la consistenza delle modifiche stesse, all'ufficio tecnico comunale il quale può impartire all'uopo speciali prescrizioni conformemente a quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 55.

ARTICOLO 58

Ispezioni e verifiche.

1. Il comune può nelle ore diurne e previo avviso procedere a mezzo dei suoi incaricati ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua anche internamente agli stabili ed ai relativi accessori.
2. In caso di rifiuto da parte dell'utente o chi per esso, a permettere e facilitare tale ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a quando non sarà possibile effettuare tali controlli senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.
3. L'utente ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

ARTICOLO 59

Irregolarità degli impianti interni.

1. Qualora venissero riscontrate negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento od alle prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, od il genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto ad eliminare le irregolarità e/o inadempienze, e questo senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

ARTICOLO 60

Responsabilità verso terzi.

1. Il Comune non assume nessuna responsabilità, sia nei confronti dell'utente che verso terzi, per i danni che potrebbero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, od in generale, da qualunque altra causa dipendente dall'utenza.
2. L'Utente è tenuto a controllare i consumi attraverso la lettura periodica del contatore e quindi, di norma, non sono concessi abbuoni per eventuali dispersioni o perdite dell'impianto privato.

- Eccezionalmente, il Comune potrà concedere un abbuono per perdita occulta sussistendo le seguenti condizioni:
- il consumo eccezionale sia dovuto non a negligenza ma ad una perdita la cui individuazione sia stata resa difficile perché derivante da una tubazione interrata, murata o non direttamente ispezionabile; sono pertanto escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno;
 - la riparazione deve essere accertata dal Comune.
3. La richiesta di abbuono deve essere presentata in forma scritta al Comune entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della bolletta che evidenzia il consumo anomalo.
 4. La concessione dell'abbuono è subordinata all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della perdita, nonché alla presentazione di idonea documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione.
 5. Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall'Utente, il Comune effettuerà un proprio accertamento secondo le seguenti modalità alternative:
 - sulla base della documentazione presentata dall'Utente;
 - con accertamento sul posto da parte dei tecnici del Comune o da personale dallo stesso incaricato.
 6. Qualora la richiesta venga accettata, la riduzione sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata precedentemente alla bolletta che evidenzia il consumo anomalo.
 7. Il Comune ricalcolerà l'importo della fattura addebitando all'Utente:
 - a) un quantitativo di acqua pari alla media dei consumi accertati nei semestri precedenti, con le tariffe in vigore;
 - b) il restante quantitativo sarà fatturato con un abbattimento del 50% del consumo, con un massimo di fatturazione pari a tre volte il consumo medio come rilevato al punto a) e sarà calcolato con le tariffe in vigore.
 8. La differenza tra l'importo fatturato e l'importo ricalcolato secondo i precedenti criteri, sarà riconosciuto come abbuono con l'emissione della relativa nota di credito. L'utente è tenuto al saldo della fattura così ridotta entro 15 giorni dalla data di emissione della nota di credito.
 9. Quando non sia possibile fare riferimento ai consumi precedenti, gli stessi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente, secondo il criterio del pro-die. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.
 10. Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà conteggiato per intero per la quota calcolata in base al consumo storico e non verrà conteggiato per la quota parte relativa alla perdita.
 11. L'Amministrazione comunale non si assumerà alcun onere per gli eventuali danni cagionati da rotture o da altro all'interno della proprietà privata o del fabbricato.

ARTICOLO 61

Impianti privati di acquedotto.

1. In deroga a quanto disposto dalla lettera "a" del primo comma dell'articolo 56 del presente regolamento, l'amministrazione comunale può, in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi all'impianto idrico dell'utenza insistendo, a valle del contatore, una valvola di non ritorno od altri apparecchi simili che l'ufficio tecnico comunale caso per caso prescriverà di installare.
2. Dovranno comunque essere impiegati impianti atti ad evitare nella maniera più assoluta l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione tra le due sorgenti di alimentazione.
3. Non sarà inoltre consentito l'allacciamento se l'utente non dimostra con controllo periodico come per l'acquedotto comunale la perfetta potabilità con analisi chimico fisica e batteriologica dell'acqua del suo impianto privato
4. L'ente ha facoltà d'imporre la posa di un misuratore di portata (contatore) sull'acquedotto privato avente gli scarichi allacciati alla rete della civica fognatura comunale al fine di contabilizzare il canone dovuto per gli impianti di depurazione e fognatura.

ARTICOLO 62

Impianti di autoclave.

1. In tutti i fabbricati e/o in caso di particolari esigenze, è data facoltà al o agli utenti, che avessero necessità di avere una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, di installare un impianto di sollevamento a mezzo di autoclave di tipo autorizzato e sotto l'osservanza delle norme impartite dall'ufficio tecnico comunale.
2. In tutti i casi unitamente alla domanda di autorizzazione dovranno essere presentati i disegni i tipi ed i calcoli relativi.

CAPO III NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI.

ARTICOLO 63

Inizio obbligo pagamento dei canoni e dei consumi.

1. L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua inizia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

ARTICOLO 64

Temporanee interruzioni del servizio.

1. Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna identità, nel caso di interruzioni causate da rotture e/o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle stazioni di sollevamento, ai serbatoi, alle condutture della rete di distribuzione o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto comunale o di altri manufatti o insufficiente pressione nella rete di distribuzione.

ARTICOLO 65

Modalità di riscossione.

1. La riscossione delle somme relative all'erogazione dell'acqua agli utenti si effettua mediante il pagamento dell'importo della bolletta-fattura sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Orco Feglino, sulla base delle tariffe fissate dall'amministrazione comunale.
2. Le bollette-fatture emesse semestralmente sono inviate direttamente al recapito domiciliare indicato dall'utente nella domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, maggiorate delle spese postali nella misura che viene definita nella deliberazione di approvazione delle tariffe. I pagamenti potranno essere effettuati in due rate, previa richiesta dell'utente all'ufficio acquedotto.

ARTICOLO 66

Rilevazione dei consumi – auto-lettura

1. Il consumo dell'acqua (verificato semestralmente o tramite addetto comunale o tramite autolettura) verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta sul contatore quella letta nel periodo precedente. Quando richiesta l'auto-lettura deve considerarsi obbligatoria.
2. In caso di impossibilità ad effettuare la lettura, l'incaricato provvederà al rilascio di apposita cartolina per la registrazione dei consumi riportante la data della consegna. L'utente è tenuto a restituire la cartolina debitamente compilata e sottoscritta nei quindici giorni successivi.
3. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi, dovrà comunque restituire la scheda di auto-lettura o la cartolina riportandovi specificatamente le motivazioni dell'impossibilità della rilevazione stessa, (ad esempio: contatore sporco, vetro rotto e/o fermo, ecc.)
4. In caso di accertata impossibilità di rilevazione dei consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente o in caso di mancato invio del modulo e/o cartolina nei termini previsti, la fatturazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - media aritmetica dei consumi regolari accertati nei precedenti 4 semestri;
 - in mancanza di consumi precedenti, per le utenze irrigue e non domestiche, sulla base del minimo garantito soggetto a fatturazione semestrale, mentre per le utenze domestiche sulla base dei metri cubi fissati per la tariffa agevolata o in base ai componenti il nucleo familiare.
5. Nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente qualora dall'applicazione della media di cui al precedente comma 4) risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

ARTICOLO 67

Verifica contatori

1. L'utente ha il diritto di fare verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita dall'amministrazione comunale.
2. Il funzionamento di un contatore si intende regolare quando la sua misura è più o meno del 10% della misura del contatore campione.

ARTICOLO 68

Indicazioni errate dei contatori.

1. Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità di acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore o del guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base del consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente.
2. Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, essendo la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio, oppure, essendo altrimenti possibile tale conteggio, sulla base della quantità dell'acqua giornaliera indicata dall'utente nella domanda di concessione.

ARTICOLO 69

Interruzione del servizio per morosità.

1. Gli uffici comunali addetti all'acquedotto provvederanno alla riscossione delle bollette secondo le modalità di cui all'articolo 65.
2. In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di 15 giorni, il Comune, a mezzo di propri incaricati, provvede alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino a che lo stesso non sia effettuato.
3. Tale sospensione non libera l'utente dai suoi obblighi contrattuali e non dà diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità.
4. In ogni caso, l'utente moroso, dovrà corrispondere una sanzione del 5% commisurata all'importo dovuto, per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta, o dell'ultima rata.
5. Sull'importo dovuto, dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta alla sanzione di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.
6. Al termine di tale procedura il Comune provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese.
7. Qualsiasi eventuale nuovo contratto al soggetto debitore non potrà essere stipulato se prima non verranno corrisposti i debiti pregressi. Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati del civico acquedotto provvedano alla chiusura della presa prevista dal comma 2, l'utente effettui il pagamento della bolletta scaduta, oltre la sanzione del 5% e gli eventuali interessi previsti dai commi 4 e 5.
8. Qualora, anche dopo la chiusura della presa, trascorsi 30 giorni, l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà al ritiro del contatore. In questa seconda ipotesi, per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente sarà tenuto al pagamento del diritto fisso previsto dall'art.26.

Art. 70

Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto.

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - a) quando specificatamente previsto dal presente regolamento;
 - b) quando l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il servizio acquedotto e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;
 - c) quando non venga regolarmente pagata la bolletta-fattura, come previsto dall'art. 69;
 - d) quando venga impedito l'accesso al personale del servizio acquedotto per la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni o quando risulti impossibile la lettura;
 - e) quando vengano manomessi i sigilli del contatore.
2. In ogni caso l'utente non potrà pretendere il risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

ARTICOLO 71

Reclami.

1. Qualsiasi reclamo per guasti, l'interruzione del servizio, ecc. , o in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 72

Violazioni delle norme contrattuali.

1. Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente Regolamento e/o dal contratto e/o dal Regolamento Comunale di Igiene e/o comunque arrecassero pregiudizio al servizio e/o danni agli impianti e/o alle proprietà del Comune, saranno passibili dall'immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno o alla rescissione del contratto salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

ARTICOLO 73

Contravvenzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, e fatta salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con le procedure di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'articolo 249 del T.U. delle legge sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché fatte salve le diverse prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. In caso di mancato pagamento nei termini previsti dal regolamento, delle fatture per usi non domestici, comporterà l'interruzione del servizio, con relativa rimozione del contatore.
3. È previsto che in caso di mancata osservanza di ordinanze comunali volte alla razionalizzazione dei consumi idrici, soprattutto per usi diversi da quelli domestici, comporterà una sanzione pecuniaria di € 258,00=.

ARTICOLO 74

Rimborso spese.

1. Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

ARTICOLO 75

Variazioni al regolamento ed alle tariffe.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare ove occorra variazioni alle tariffe e di modificare, tutte od in parte, le norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie e/o opportune nell'interesse pubblico.
2. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento dell'emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentare alla Amministrazione Comunale entro mesi tre dalla data di pubblicazione delle norme stesse all'Albo Pretorio del Comune. In mancanza di detta dichiarazione le nuove norme di intendono accettate come previsto dal precedente articolo 23.

ARTICOLO 76

Revoca delle norme in contrasto con il regolamento.

1. Ogni norma in contrasto con il presente Regolamento si intende revocata.

ARTICOLO 77

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 78

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi tutori, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.